

(ALL.4)

STATUTO della **ASD UFFICIALI DI GARA FIRENZE**, in breve **ASD AUG FIRENZE**
Approvato in assemblea straordinaria, il 7 maggio 2024

Art. 1: Denominazione e sede.

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Primo Libro del Codice Civile e del D.lgs. 36/2021 e successive modifiche, una Associazione sportiva dilettantistica degli Ufficiali di gara licenziati dalla Automobile Club d'Italia, denominata "ASD Ufficiali di Gara Firenze", in breve "ASD AUG Firenze" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 39/2021. L'Associazione ha sede in Firenze presso Automobile Club Firenze, viale Amendola 36 e sede operativa presso Casa del Popolo Querceto nel Comune di Sesto Fiorentino.

Art. 2: Oggetto e scopi.

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, aconfessionale e non ha fini di lucro, sindacali o di rappresentanza in altri organismi; l'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lett. b) del D.lgs. 36/2021.

Nello specifico, l'associazione si propone quale scopo principale la collaborazione con l'Automobile Club d'Italia finalizzata:

- all'aggregazione degli Ufficiali di gara necessari per i servizi richiesti in occasione delle gare;
- allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività degli Ufficiali di Gara sugli argomenti di loro competenza nelle gare sportive e sugli eventuali aggiornamenti regolamentari;
- alla convocazione degli stessi, nonché all'organizzazione delle loro trasferte per lo svolgimento dei servizi presso le sedi delle gare.

L'associazione si propone anche la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle discipline sportive automobilistiche e del motorsport fornendo il necessario supporto tecnico degli Ufficiali di gara licenziati da ACI Sport.

Per attuare le finalità istituzionali l'Associazione potrà organizzare stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche nel rispetto delle norme e dei regolamenti degli organi sportivi dell'ACI.

L'associazione è affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale ACI il cui Statuto, Regolamento Nazionale Sportivo e relative Appendici si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri associati e collaboratori.-

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee all'esercizio della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 36/2021 e dalla relativa normativa di attuazione (comma 1), è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti indicati.

L'Associazione si propone, a questo proposito, di svolgere occasionalmente anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

In via esemplificativa e non esaustiva si elencano talune delle suddette attività:

- svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport automobilistico;
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, organizzando incontri e viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva automobilistica e del motorsport;
- pubblicare documenti, riviste, e altro materiale video a fine divulgativo e conoscitivo;
- aprire un sito Internet o altre pagine sui principali social network.

Art. 3: Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci; donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie, a carattere straordinario e modica quantità, necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni aventi come tema lo sport automobilistico.

I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie l'Associazione provvederà a redigere apposito rendiconto se previsto dalla normativa vigente.

Art. 4: Soci e Domanda di ammissione.

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli Ufficiali di Gara dell'albo dell'Automobile Club che ne facciano richiesta scritta, titolari di licenza ACI, I soci devono essere accettati dal Consiglio Direttivo, devono versare la quota di iscrizione e devono dichiarare nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme interne regolamentari che ne regolano l'attività;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dall'ACI;

L'appartenenza all'Associazione è condizionata dal rinnovo annuale della licenza ACI di Ufficiale di gara e la perdita della licenza comporta automaticamente la perdita della qualifica di socio.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili, la iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5: Decadenza dei soci.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

- per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo di formale comunicazione;

- per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- > inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- > inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- > perdita della licenza ACI di Ufficiale di gara;
- > condotta contraria alle attività dell'Associazione;

Oppure quando siano intervenuti fatti che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e la delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la successiva decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 6: Diritti e doveri degli associati.

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare le norme stabilite dalla Federazione sportiva ACI;
- pagare la quota associativa;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- utilizzare correttamente le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 7: Emblema.

L'emblema dell'Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione in breve dell'Associazione.

Art. 8: Quote associative e contributi.

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 9: Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente; Il Vice Presidente e il Segretario;
- l'Organo di controllo, qualora istituito ai sensi di legge.

Art. 10: Assemblea degli associati.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con la licenza di Ufficiale di gara o altre licenze di ACI e con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea ordinaria annuale potranno essere invitati, come uditori, il Delegato/Fiduciario regionale e il Delegato/Fiduciario provinciale dell'ACI.

L'Assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo oppure del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante luogo e data della prima e dell'eventuale seconda convocazione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato oppure con forme di comunicazione elettronica idonee a garantire adeguata informazione ai soggetti interessati, in entrambi i casi la convocazione deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà esser richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno, oppure almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Sono ammesse le audio/video assemblee e Consigli direttivi ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega.

Trascorsa almeno una ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11: Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre consiglieri e fino al numero di sette, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio coincidente con quello degli altri organi sportivi ACI ed i suoi componenti possono essere rieletti.-

La decadenza dalla qualifica di Socio comporta automaticamente anche quella di componente del Consiglio Direttivo-

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che viene ritenuto necessario su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta un consigliere o un componente dell'organo di controllo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento elettronico idoneo al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell'organo di controllo almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente .

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano di iscrizione associativa.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio direttivo assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali soci volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo, compresa la corresponsione dei rimborsi forfettari previsti nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 36/2021, nonché dei rimborsi ai consiglieri dovuti per le spese sostenute in conseguenza della carica.

Spetta al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di socio.

Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, o ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Art. 12: Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico.

Il Presidente nomina il Vicepresidente ed il Segretario all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 13: Segretario.

Il Segretario, è nominato dal Presidente e cura il disbrigo della corrispondenza ed degli atti di funzionamento dell'Associazione; mantiene aggiornato l'elenco dei Soci; provvede alla tenuta dei libri contabili; redige tutti gli atti da sottoporre alla firma del Presidente; collabora con quest'ultimo e con il Vicepresidente nello svolgimento dei loro compiti.

Art. 14: Organo di controllo.

Qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, ovvero qualora lo richiedano specifiche norme, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale del Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica del Revisore contabile, secondo le necessità e dimensioni dell'associazione medesima.

L'organo di controllo dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto;

Il Collegio dei Revisori, ovvero il Revisore contabile, deve essere nominato tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo.

L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 15: Rendiconto economico-finanziario.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 16: Divieto di distribuzione di utili.

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 36/2021, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 17: Durata e scioglimento dell'Associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria ai sensi dell'Art. 21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

Art. 18: Obblighi di comunicazione.

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione ACI od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affidarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.

L'Associazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.lgs. 36/2021 e successive modifiche e/o integrazioni, trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 19: Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MIps.

Art. 20: Audio/video assemblee e Consigli direttivi.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- > comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- > vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- > venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- > venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti;
- > sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- > vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea ed il Consiglio direttivo si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati.

Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 21: Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile, alle disposizioni vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private ed a quelle previste dal Regolamento della Federazione Italiana Automobilistica (RSN) e relative Appendici e le disposizioni di legge vigenti di settore.